



ORDINANZA N. 28 DEL

- 7 AGO 2015

OGGETTO: DIVIETO DI EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEL CENTRO URBANO*

IL SINDACO

PREMESSO

CHE l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel centro urbano, in quanto in grado di contribuire efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio;

CHE tali attività, però, possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario intervenire al fine di contemperare le diverse esigenze;

CHE sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, tali inconvenienti si registrano prevalentemente nell'ambito del centro urbano, dove il volume eccessivo della musica utilizzata per l'intrattenimento, unitamente al comportamento non sempre irreprensibile e civile di alcuni avventori, disturbano la quiete pubblica;

CONSIDERATO

CHE il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale, tale da sostanzinarsi quale minaccia per la salute pubblica;

CHE le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative riguardano il controllo, dell'inquinamento acustico prodotto, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo ed alle occupazioni delle persone;

VISTA la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 che all'art. 9 prevede che: *"...qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività..."*

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

ORDINA

E vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico oltre le ore 22,00 e in genere e agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, esercizi ricettivi, ecc.).

- Per il mancato rispetto della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 516,00 e non superiore ad € 10.329,00, applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n° 689.
- La reiterazione nel biennio comporterà la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di giorni 15 (quindici)

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso amministrativo nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, o ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale Amministrativo, nei modi e nei termini

previsti dalla legge 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro e non oltre 30, 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio dell'Ente, la pubblicizzazione della medesima a mezzo manifesti murari e stampa e sul sito istituzionale del Comune, la notifica al locale **Comando di Polizia Municipale** che procederà, per quanto di competenza, ad effettuare la verifica dell'ottemperanza della stessa.

Copia della presente Ordinanza sarà poi trasmessa, per opportuna conoscenza, al **Comando Carabinieri** stazione di Pomigliano d'Arco.

Dalla Residenza Municipale, li

- 7 AGO 2015

IL SINDACO

Dot. Raffaele RUSSO

